



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. n. 12923 del 05.07.2023

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 07 DEL 05.07.2023

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) DEL COMUNE DI FICCARAZZI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221, è stata istituita, presso l'ANAC, l'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ove confluiscono i dati informativi concernenti gli appalti pubblici;
- in base a detto comma 1 dell'art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi statuendo, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;
- il secondo comma dell'articolo 33-ter del decreto legge 179/2012 ha demandato all'ANAC il compito di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative di funzionamento dell'AUSA.

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 16 maggio 2013 ove è stabilito che le stazioni appaltanti a partire dal primo settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013 devono comunicare per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato articolo 33-ter il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale deve provvedere alla iniziale verifica, alla compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA, dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno).

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013, con il quale sono state fornite alle stazioni appaltanti le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), il quale deve essere incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati informativi da fornire e da tenere dall'AUSA stessa.

CONSIDERATO CHE:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa da

fornire all'AUSA, il quale, come sopra detto, viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

- la trasmissione del provvedimento di nomina del Rasa potrà essere richiesta dall'ANAC per l'espletamento delle eventuali successive verifiche.
- il soggetto individuato quale RASA deve essere unico per ogni stazione appaltante intesa come amministrazione giudicatrice o altro soggetto aggiudicatore indipendentemente dalla articolazione della stessa in uno o più centri di costo, il quale è tenuto inoltre a richiedere la prenotazione del profilo RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato comunicato del 28 ottobre 2013.
- il provvedimento con il quale si deve procedere alla nomina del Responsabile RASA è di competenza del Sindaco, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 267/2000.

VISTO l'art. 38 del recante il codice dei contratti pubblici e delle concessioni che prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000 ed inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria qualificazione.

RICORDATO che l'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 stabiliva che, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato Decreto, i requisiti di qualificazione erano soddisfatti mediante la mera iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

DATO ATTO che questo Comune risulta essere iscritto all'AUSA e che in qualità di Responsabile RASA veniva, da ultimo nominato, con Determinazione Sindacale n. 2 del 25 gennaio 2018, l'Ing. Salvatore Cecchini, n.q. di Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico.

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta n. 114 del 22/12/2022 il Comune di Ficarazzi ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente, prevedendo l'articolazione della propria struttura complessiva in sei distinti Settori, denominati come segue:

- Settore I "Amministrativo"
- Settore II Economico-Finanziario"
- Settore III "Urbanistica - Edilizia privata -Suap"
- Settore IV "Polizia Municipale"
- Settore V "Tributi e Servizi Demografici"
- Settore VI "Lavori pubblici - Manutenzioni - Servizi alla persona

ATTESO che con Determinazione Sindacale n. 37 del 22 dicembre 2022, come rettificata con Determinazione Sindacale n.1 del 16.01.2023 la responsabilità del Settore VI – Lavori Pubblici - Manutenzioni e Servizi alla Persona è stata assegnata al Geom. Giovanni Morana e che pertanto, in conseguenza delle predette scelte organizzative e gestione risulta opportuno individuare in detto dipendente il nuovo RASA.

DATO ATTO che il Geom. Giovanni Morana risulta in possesso della conoscenza delle materie attinenti ai procedimenti di appalto di lavori e acquisizione di servizi e forniture, con esperienza anche nella gestione della fase esecutiva dei contratti e relativi aspetti contabili, e competenze sull'esatto adempimento degli obblighi informativi verso ANAC come previsti dal Codice degli contratti pubblici.

RICORDATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a decorrere dall'01/07/2023, i Comuni per poter effettuare direttamente procedure di affidamento di appalti di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a euro 140.000 e di lavori di importo superiore a euro 500.000 devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del citato

Decreto e dell'allegato II.4, non risultando più sufficiente la mera iscrizione all'AUSA, fatte salve le previsioni di cui al comma 6 di detta disposizione.

RITENUTO di procedere a nuova nomina di Responsabile RASA unico per l'Ente nella persona del Geom. Giovanni Morana, Area Professionale Funzionari/E.Q, profilo professionale Istruttore tecnico direttivo, che dovrà provvedere allo svolgimento di tutti i compiti connessi a tale nomina come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali, alla verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, nonché all'effettuazione della procedura di qualificazione di questo Ente quale Stazione appaltante.

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il D.Lgs. n. 241/90;
- il D.Lgs. n. 36/2033
- lo Statuto comunale.

DETERMINA

1. **Di nominare**, con decorrenza immediata, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante di questo Ente, il Geom. Giovanni Morana, Responsabile Settore VI – Lavori Pubblici – Manutenzioni e Servizi alla Persona, Area Professionale Funzionari/E.Q, profilo professionale Istruttore tecnico direttivo.
2. **Di incaricare** il suddetto Responsabile allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la verifica e/o compilazione ed il successivo aggiornamento almeno annuale, dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di questo Ente, nonché l'effettuazione della procedura di qualificazione di questo Ente quale Stazione appaltante.
3. **Di dare atto** che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico.
4. **Di comunicare** la presente determinazione all'interessato e alla Giunta Comunale.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile Settore I - Amministrativo al fine dell'inserimento nel fascicolo personale del Responsabile nominato.
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto, entro sette giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015" , dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente": sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti organi di indirizzo politico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D. Lgs n. 33/2013.



Il Sindaco

f.to. Avv. Giovanni Giallombardo